

Memoria alle Spese occorse per il Cholera

et. 175

Indice
Giovedì 8. Agosto 1855

Anorevole Deputazione Comunale

D'Isco.

Con fervore siaccede partecipo a questa lodovola
Deputazione Comunale, che gli ottimi miei Signori
Principali Sinigaglia e Franchetti, in seguito al mio
rapporto 2. corrente R. 168., si sono compiaciuti d'autorizzarmi con rispettabile Loro Scritto Del 5. steps, di tenermi
follivale Dall'importo Del Dazio Confondere quelle Carni,
che a titolo di carità faranno somministrare Dalla suddetta
Deputazione alle persone povere di codesto Comune, fino
a che dura in codesto Paese il Cholera.

Offendomi dunque nota che i locali macellaj sono incaricati da codesta autorità per la somministrazione Della
Carni in duodeci, contro presentazione di appositi Mandati
staccati da libro a strada e foglio, così questa Deputazione
vorra favorire di rilasciarmi settimanalmente un Prospetto
Della quantità carne stata somministrata come
sopra, coll'indicazione Del giorno e qualità, averi sopra
prestarmi a contare nelle mani di chi mi sarà ordinato
il relativo importo di tassa dapparia abbonata, ritirandone
in calce Di detto Prospetto l'analoga ricevuta, munita

M

2010
Del timbre di caduta spettabile Ufficio Comunale, e ciò
a mia giustificazione ed in adempimento di quanto mi
è stato impartito dai suddetti miei Signori Principali
nel suddetto Loro foglio.

Per norma; richiedendosi che un tale abbene sia basato
sul peso che si attribuisce in via adeguata alle bestie,
corrispondente al preunito importo, così resta conven-
nuto, che per ogni peso bisognario di carne di Vitello
l'importo daziario d'abbonarsi è di ^{anz} L. 1.00
per quella di Barbona " " .50
e per quella di Manzo " " .35

Con il più profondo rispetto mi rassegnò

P. Giorgio
Mauri

Brescia, il 20 Luglio 1855.

L'IMP. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE

Agli II. RR. Commissarij Distrettuali,

Alla Congregazione Municipale,

Alle Deputazioni Comunali,

Ai Signori Medici e Chirurghi.

Occorse orora nel Comune di Azzano il fatto di un individuo, che creduto morto di cholera, e coperto da un lenzuolo inzuppato nell'acqua fredda, nell'atto che si disponeva per metterlo nella cassa, si scoperse da sè dal lenzuolo chiedendo da bere, ed ora trovasi già convalescente.

In vista di tale fatto, ed onde non abbia a verificarsi l'orrendo caso del chiudersi in cassa individui creduti cadaveri, e che si trovassero invece in istato di asfissia, la Delegazione richiama alla più rigorosa osservanza il prescritto dal Regolamento a stampa 20 Ottobre 1838 N. 29011-2484, che ingiunge in ogni caso di morte all'incaricato del Comune, e al medico curante la visita del cadavere per accertarsi della

Brescia, il 20 luglio 1838.

L'IMP. R. DELEGATO PROVINCIALE

seguita morte, sotto la comminatoria della multa di Aust. L. 20 alle 60, o del doppio in caso di recidiva, e prescrive che non venga il cadavere riposto e chiuso nella cassa che dopo 48 ore ne' casi di morti per malattie ordinarie, potendosi a giudizio del Medico abbreviare un tale termine (anche sino ad ore 24) in caso di malattia contagiosa maligna, e di facile putrefazione, qual' è il cholera dominante.

L'IMP. R. DELEGATO PROVINCIALE

BAROFFIO

Il Medico Provinciale
BALARDINI

N.º 308.

La D. C.º d'Isco

Al Viro.

di 21. Luglio 1856.

Una dolorosa esperienza ci ha pure troppo fatto conoscere, che una delle principali cause della diffusione del Cholera tra noi è stata la concorrenza e l'immischiamento di Forastieri special^{te} in giorni di mercato per cui la sorveglianza di questo è reclamata con ragione dal pub.^{co} voto.

Procurando la D. C.º, per quanto sia in f.º, di mettere in opera ogni mezzo affinché si terribile flagello non si diffonda tra noi amministrati ordina espressamente, che dal giorno d'oggi in poi fino a nuovo avviso, sia sospeso il mercato ~~settimanale~~ e proibisce l'esposizione al pub.^{co} di qualsiasi mercanzia vendibile, e l'ammontamento dei Forastieri di strada e la relativa vendita.

I Contravventori al 1.º ordine oltre le pene scattate dalla pub.^{ca} saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni politiche - sanitarie;

Non sono compresi in questo i soliti pancheuoli di strada vendoli cominciati d'ogni giorno, i quali rimarranno al loro posto. —

Di. } Bernardi
} Longoli
} Lancia

*Brescia, il 9 Luglio 1855.***L'IMP. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE***Agli II. RR. Commissari Distrettuali,**Alla Congregazione Municipale di Brescia,**Alle Deputazioni Comunali,**Ai Signori Medici Chirurghi.*

Poichè malgrado gli adottati provvedimenti il Cholera-Morbus si è sgraziatamente manifestato in alcuni punti della provincia e anche nella Città, e poichè si ha motivo di dubitare, che non ovunque e da tutti colla voluta esattezza siano messe in pratica le emanate disposizioni, la Delegazione, riassumendo quanto ebbe già a disporre colle circolari 29 Maggio N. 9304-1000, 20 Giugno p.ª p.ª N. 10602-1113 e 28 Giugno N. 10802-1167, si fa di nuovo a richiamare alla più esatta osservanza le seguenti principali discipline e prescrizioni.

1. Ove non fossero per anco approntati in fatto in ogni Comune i locali ad uso di *Casa di soccorso* di quei Cholerosi poveri che non potessero venire opportunamente assistiti e segregati al rispettivo domicilio, non che le *case di osservazione* per sospetti od individui poveri stati a contatto con Cholerosi, le Deputazioni sono chiamate sotto la più stretta loro responsabilità a fare allestire siffatte case senza ulteriore ritardo, e fornirle della conveniente suppelletile, designando fin d'ora le persone per servire di Guardie e d'Infermieri, e facendole all'uopo istruire in prevenzione dal Medico Condotta.

2. Pondereranno bene le Deputazioni Comunali se il personale Medico Chirurgico ordinario sia a ritenersi bastante anche per una straordinaria

emergenza, e prenderanno in tempo i necessari concerti sia per l'assunzione di medici sussidiari, sia per fornire agli ordinari all'occorrenza il mezzo di trasporto.

5. Le Deputazioni, e le Commissioni sanitarie in attività in ogni Comune si adopereranno a tutto possa a far rinuovare ogni cagione d'insalubrità sia dipendente da pozze, fore, stagni d'acque, latrine aperte, ammassi di concimi in vicinanza dell'abitato, scoli di filande, e d'altri edifizj od industrie, veglieranno sulla qualità dei commestibili e delle bevande poste in vendita, salumi, carni, frutta, verdure, vini e liquori facendo immediatamente distruggere o sequestrare quelle sostanze che venissero riconosciute guaste o malsane, e denunciandone i venditori all'Autorità competente per la relativa penale.

6. Visiteranno le osterie, le bettole, le taverne per assicurarsi della modestia, dello stato delle risande e de' vini, e se i vasi di rame sieno debitamente stagnati, e diffonderanno specialmente i venditori di vini e liquori spiritosi a non concederne ad alcuno in troppa dose da indurre ubriachezza, o nocimento, sotto comminatoria del ritiro agli esercenti delle rispettive licenze.

7. Accorderanno alla abitazioni del povero per assicurarsi della pulizia e salubrità, per consigliare un vitto sano, per conoscere lo stato di salute degli inquilini, e consigliare a sottoporsi a cura coloro che vi fossero ammalati, o presentassero già diarrea od altri sintomi furieri del morbo.

8. Ove avessero riparazioni, imbiancature delle pareti, coperture di tegole e cessi, trasporti di materiali o concimi, o i proprietari diffidati ad eseguirli in un congruo breve termine vi si rifiutassero, si faranno eseguire le opere ex officio a carico delle parti.

9. Sarà parimenti portata vigilanza sui luoghi di pubblico convegno, le Scuole, le Chiese onde ne sia curata la maggiore possibile ventilazione, e modestia: Specialmente nelle Chiese esistenti nei Comuni ove già si è

sviluppato qualche caso di Cholera sarà prudente tenere ogni notte un vaso con materia che sviluppi gas disinfettanti.

10. Si raccomanda poi istantemente ai Signori Medici Condotti ed avvertiti di denunciare senza frappor tempo di mezzo ogni caso ad essi si presentasse anche semplicemente sospetto di Cholera: indicandone anche la provenienza ove venisse loro fatto di rinvenirlo, e si incolca ad essi e alle Deputazioni Comunali di procedere immediatamente in ogni caso all'isolamento pronto e sicuro degli individui che potessero essere curati al rispettivo domicilio e debitamente segregati dal resto della famiglia, avvertendo che in siffatti casi l'intera famiglia e chi altro avesse avvicinato il choleroso dovrà pure essere tenuto chiuso e sotto osservazione per sette giorni fatto obbligo al Comune di sovvenire i mezzi di sussistenza ai sequestrati poveri che ne mancassero; e che quando fosse il caso di trasportare il malato alla casa di soccorso, il trasporto si faccia con tutte le cautele suggerite dal medico, e sieno poi tosto espurgati scrupolosamente da una farmacia i locali e gli oggetti e le persone tutte le quali dovranno rimanere inoltre sorvegliate nel rispettivo domicilio o nella casa di osservazione ove si credesse di tradurle. All'evenienza della morte o guarigione nell'eseguire le disinfezioni, la Paglia, i Cenci ed oggetti di poco valore saranno distrutti col fuoco.

11. Le Deputazioni Comunali sono ora autorizzate a sostenere le spese che fossero per occorrere agli scopi suindicati, curando però sempre la possibile economia, e sotto condizione di giustificare poi l'erogazione delle somme impiegate.

12. Non occorre di rammentare ai Signori Medici di non omettere ne' singoli casi ogni diligenza onde distinguere se trattasi di vera Cholera asiatico, e di usare coi malati e cogli astanti un linguaggio dolce da ispirare confidenza e rimuovere ogni sospetto, al quale ultimo fine gioverà che il Medico si faccia vedere ad assaggiare egli stesso le medicine prescritte.

41. Perché poi il personale sanitario si tenga possibilmente immune e non abbia a rendersi esso medesimo veicolo del contagio, userà delle opportune cautele al letto dell'ammalato, e si laverà le mani, si esprimerà ogni volta in luogo all'uscire dalla stanza, o alla più vicina Farmacia.

42. I Contrarventori alle discipline emanate allo scopo d'impedire una diffusione del morbo saranno denunciati per la relativa procedura e per le penali portate dalla legge a seconda dei casi.

43. I Regj Commissarj e le Deputazioni Comunali interesseranno i Parrochi ad usare di tutta la loro influenza per assicurare le popolazioni essere un funesto errore quello di credere che in luogo di assistere i poveri cholerosi i medici li avvelenino. Forse essi soli ponno sradicare sì odiosa opinione facendosi testimoni della carità pubblica e dichiarando che ove avessero un solo sospetto del crudele misfatto il loro ministero li obbligherebbe ad avvertirne i loro Parrocchiani; chè diversamente si farebbero complici di un assassinio.

I Parrochi meglio d'ogni altro possono esigere che ai medici sia donata la confidenza di cui si rendono doppiamente meritevoli coll'esporre la loro vita per giovare agli ammalati.

L'IMP. R. DELEGATO PROVINCIALE

BAROFFIO.

N. 3014

Urgente

Alle Deputazione Comunale

Seco.

Se in ogni tempo devono essere rigorosamente osservate
tutte le disposizioni del municipio per impedire la diffusione
della peste in ogni parte che mai fanno reclamare esposti
ed eccezionali provvedimenti per impedire la diffusione
della malattia e per impedire che vi siano di nuovo anche
questi provvedimenti e per arrestarne possibilmente il
proprio sviluppo e a manifestarsi anche in que-
sta epizootica.

A tale importante scopo ed in quelle alle disposizioni fatte
in proposito - l'adempimento della Deputazione Comunale e delle quali
allude il comunicato del 20 e 21 giugno andante 1909
le si imputa di fatto importante le necessità di far
in genere d'ora in avanti tutte le strade, le discese
e i vicoli sono tenuti costantemente liberi di im-
mondizie e che i detriti in contiguità delle case sono
immediatamente purgati e collocati fuori dell'abitato,
usando altresì che le strade siano in addietro ingom-
brate dalle acque del lago fino al ritiro di queste
prontamente passate per impedire qualsiasi
moltiplicazione e diffusione.

